



COMUNE DI TORRE BOLDONE

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2025

INDICE

DEFINIZIONI

SEZIONE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità
- Articolo 2 - La rete delle unità di offerta
- Articolo 3 - Destinatari
- Articolo 4 - Priorità di accesso
- Articolo 5 - Risorse

SEZIONE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

- Articolo 6 - Modalità di accesso
- Articolo 7 - Modalità di richiesta di attivazione degli interventi e dei servizi
- Articolo 8 - Valutazione del bisogno sociale
- Articolo 9 - Definizione del Progetto individualizzato
- Articolo 10 - Esito del procedimento
- Articolo 11 - Adempimenti e controlli
- Articolo 12 - Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni assistenziali
- Articolo 13 - Cessazione della presa in carico

SEZIONE TERZA - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

- Articolo 14 - Disposizioni comuni in tema di partecipazione alla spesa
- Articolo 15 - Determinazione della partecipazione dell'utenza
- Articolo 16 - Compartecipazione dell'utenza per interventi socioeducativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria)
- Articolo 17 - Interventi economici integrativi per il ricovero in servizi residenziali per anziani e adulti non autosufficienti
- Articolo 18 - Definizione dei parametri economici per le prestazioni sociali agevolate

SEZIONE QUARTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI I.S.E.E.

- Articolo 19 - Validità della attestazione I.S.E.E.
- Articolo 20 - I.S.E.E. corrente
- Articolo 21 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.
- Articolo 22 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
- Articolo 23 - Accertamento del diverso nucleo familiare per situazione di abbandono e accertamento dell'estremità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 - Modalità attuative dei servizi e degli interventi
- Articolo 25 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
- Articolo 26 - Entrata in vigore
- Articolo 27 - Abrogazioni

PARTE SPECIALE – SERVIZI E INTERVENTI EROGATI

- Scheda 1: ASSISTENZA DOMICILIARE
- Scheda 2: PASTI A DOMICILIO
- Scheda 3: TRASPORTO SOCIALE
- Scheda 4: TELESOCCORSO
- Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITÀ

- Scheda 6: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)
- Scheda 7: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI
- Scheda 8: INCONTRI PROTETTI
- Scheda 9: AFFIDI FAMILIARI
- Scheda 10: INSERIMENTO IN UNITÀ D'OFFERTA RESIDENZIALI RIVOLTE A MINORI

- Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
- Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI
- Scheda 13: TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA

Scheda 14: UNITA' D'OFFERTA DIURNE SOCIOASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' (SFA, STH, CSE)
Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD)

Scheda 16: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **compartecipazione utenza:** costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- **I.S.E.E. utenza:** è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come individuato nel d.P.C.M. n. 159/2013;
- **I.S.E.E. iniziale:** è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla **compartecipazione al costo della prestazione**;
- **I.S.E.E. finale:** è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- **tariffa massima:** è il valore massimo di **compartecipazione al costo della prestazione agevolata**;
- **tariffa minima:** è il valore minimo di **compartecipazione al costo della prestazione**;
- **costo della prestazione:** è il costo complessivo per unità di servizio definito dal Comune/Ambito.

Per tutto quanto non elencato sopra valgono le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

SEZIONE PRIMA - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto, principi e finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- 1) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali effettuati da parte del Comune di Torre Boldone, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
- 2) i criteri di definizione della partecipazione al costo da parte dell'utenza delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

1.2 Per Servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

1.3 L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:

- a) sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
- b) promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
- c) garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
- d) sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale.

1.4 L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando primaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.

1.5 La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.

1.6 Nel rispetto dei suddetti principi il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

2.1 La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, dei servizi e degli interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone.

2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

2.4 Sono riconosciute e promosse dal Comune, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni delle persone che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 3 - Destinatari

3.1 Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

3.2 Per le persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che versino in condizioni di necessità sociale emergenziale, il Comune attiva gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza, attivandosi contestualmente presso i Comuni e/o gli Stati eventualmente competenti per richiederne la presa in carico, riservandosi di promuovere ogni azione, anche giudiziale, per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 4 - Priorità di accesso

Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali.

Articolo 5 - Risorse

5.1 Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse comunali proprie ovvero per il tramite di fondi e finanziamenti ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dell'utenza, intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale destinato a tutti.

5.2 Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.

5.3 La Giunta Comunale, nella proposta di schema di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio comunale, definisce annualmente il budget per ciascuna tipologia di intervento, tenuto conto delle indicazioni del Servizio sociale, per il cui tramite viene analizzato il bisogno espresso dal territorio.

SEZIONE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 6 - Modalità di accesso

6.1 L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale avviene di norma su richiesta della persona e/o dei suoi famigliari e/o del rappresentante legale.

6.2 È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali.

6.3 Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

6.4 L'accesso avviene prioritariamente attraverso il servizio di Segretariato Sociale, che garantisce le seguenti prestazioni:

- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
- accompagnare all'accesso dei servizi;
- segnalare eventuali situazioni di bisogno ad altri servizi o soggetti competenti, con riferimento anche all'offerta rappresentata dai soggetti del Terzo Settore attivi sul territorio.

6.5 La funzione di segretariato sociale è tanto più efficace quanto più progettata e attuata in modo collaborativo con tutti gli attori sociali della rete, anche con coloro che svolgono "segretariato sociale diffuso" e in particolare con le organizzazioni solidali presenti nel territorio e con le forme di cittadinanza attiva nella tutela dei soggetti deboli e nella promozione dei loro diritti.

6.6 Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con le informazioni utili a portare nel giusto contesto la domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.

6.7 Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

6.8 Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona.

Articolo 7 - Modalità di richiesta di attivazione degli interventi e dei servizi

7.1 Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita istanza attraverso le modalità definite dagli uffici comunali. La domanda può essere presentata direttamente da parte della persona interessata ovvero dal suo rappresentante legale. Il procedimento

amministrativo prende avvio con la presentazione dell'istanza, corredata della documentazione prevista.

7.2 L'istanza di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall' interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

7.3 L'istanza nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.

7.4 Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile al fine del perfezionamento dell'istruttoria della domanda, fatto salvo per la documentazione che il Comune può richiedere direttamente agli organi della pubblica amministrazione.

7.5 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il Servizio Sociale comunale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

Articolo 8 - Valutazione del bisogno sociale

8.1 La valutazione del bisogno sociale è effettuata dall'assistente sociale responsabile del caso che, individualmente o per il tramite di équipe, compie le più adeguate scelte tecniche nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

8.2 Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) incapacità di provvedere a sé stessi;
- b) provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- c) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
- d) insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

8.3 I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la rispondenza ai requisiti di accesso relativi alle prestazioni richieste;
- b) la condizione personale e familiare dell'interessato;
- c) le condizioni di salute;
- d) la situazione abitativa;
- e) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- f) la capacità di assumere consapevoli decisioni;
- g) la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita;

- h) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale e sociale.

Articolo 9 – Definizione del Progetto individualizzato

9.1 A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il suo rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, può definire un progetto personalizzato di intervento, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

9.2 Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti.

9.3 Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

9.4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

9.5 La sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato, laddove adottato e salve le ipotesi di intervento emergenziale e le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, è condizione indispensabile all'avvio delle attività previste.

Articolo 10 – Esito del procedimento

10.1 Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni si deve concludere nel termine di 45 giorni solari.

10.2 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'Ufficio competente, che può coincidere con la sottoscrizione del progetto personalizzato ove previsto, è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta.

10.3 L'attivazione delle prestazioni può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.

Articolo 11 – Adempimenti e controlli

11.1 L'utenza è tenuta a presentare periodicamente al Servizio sociale, la documentazione prevista e gli elementi necessari per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.

11.2 L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.

11.3 Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite, anche mediante visite domiciliari.

Articolo 12 – Sospensione e revoca dell’erogazione delle prestazioni assistenziali

12.1 Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l’adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dall’utenza (ovvero da chi la rappresenta) al Servizio sociale, ai fini di un’eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.

12.2 La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero quando mutino le condizioni che lo giustificano.

12.3 La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dal richiedente che non integrino il c.d. “falso innocuo”. È fatta salva la responsabilità del richiedente e quanto previsto dall’art. 6.8 del presente Regolamento.

12.4 La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l’esistenza del Progetto Individualizzato. In tali casi l’utente ovvero chi lo rappresenta ovvero ancora l’istante ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Articolo 13 – Cessazione della presa in carico

13.1 La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, che la rendano impossibile ovvero non proseguibile.

13.2 In questi casi il Servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

SEZIONE TERZA - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 14 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

14.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisce di prestazioni sociali sia tenuta alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del Progetto Individualizzato, quando adottato.

14.2 La quota di compartecipazione individuata, viene comunicata all'utenza all'avvio della prestazione, e deve rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

14.3 L'integrazione comunale al costo della prestazione fruìta è prevedibile quando erogata da strutture o unità d'offerta accreditate/convenzionate secondo la disciplina regionale vigente. In casi del tutto eccezionali è prevedibile l'integrazione comunale per inserimenti temporanei in unità d'offerta non accreditate/convenzionate, ancorché autorizzate al funzionamento, a fronte di una insuperabile indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.

14.4 Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

14.5 Per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, il Servizio Sociale, previa adeguata istruttoria, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza. Tale esenzione/riduzione viene approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo.

Articolo 15 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza

Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni sociali salvo diverse disposizioni normative, e salve puntuali indicazioni regolamentari qui contenute negli articoli successivi, si utilizza il criterio della progressione lineare, per il quale la richiesta compartecipativa aumenta ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dell'utenza espressa dall'I.S.E.E. e calcolata con l'utilizzo della seguente formula matematica:

$$\begin{array}{l}
 \text{Compartecipazione} = \frac{(\text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})} \\
 \text{Compartecipazione} = \frac{(\text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}
 \end{array}$$

Articolo 16 - Compartecipazione dell'utenza per interventi socioeducativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria)

16.1 In applicazione del Codice Civile e del r.d.l. n. 1404/1934 è previsto che partecipino al costo degli interventi, i genitori dei minori:

- inseriti in strutture educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficiano di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
- che beneficiano di altre prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare, della permanenza in una unità d'offerta residenziale o della frequenza di una unità d'offerta diurna/semiresidenziale.

16.2 I genitori sono informati immediatamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.

16.3 La somma a carico dei genitori è quantificata in contraddittorio con gli stessi, contemplando la facoltà dei genitori di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nel caso in cui i genitori ritengano di poter fruire di una agevolazione di pagamento, è consentita la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

16.4 A fini di cui al comma precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.

16.5 La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica, che gli stessi sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

16.6 In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di un'accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

Articolo 17 - Interventi economici integrativi per il ricovero in servizi residenziali per anziani e adulti non autosufficienti

17.1 Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali per anziani e adulti non autosufficienti, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essi sostenibile.

17.2 L'importo è definito in contraddittorio con l'utente e la sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell'I.S.E.E. dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite¹ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute.

17.3 A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.

17.4 La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

Articolo 18 – Definizione dei parametri economici per le prestazioni sociali agevolate

18.1 La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, definisce annualmente:

- a) per le prestazioni per le quali è prevista compartecipazione a carico dell'utenza:
 - i costi delle prestazioni;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - le tariffe massime e minime.
- b) per gli interventi socioeducativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria) i seguenti parametri di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
 - i costi delle prestazioni;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - le tariffe massime e minime.
- c) per gli interventi economici integrativi per il ricovero in servizi residenziali per anziani e adulti non autosufficienti: la soglia I.S.E.E. di accesso all'integrazione della retta;
- d) per le prestazioni di sostegno economico:
 - le soglie I.S.E.E. di accesso;
 - gli importi dei compensi motivazionali;
 - l'entità massima dei contributi economici.

18.2 Le Schede di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente comunicato al beneficiario, o a chi lo rappresenta, dal Servizio sociale precedente.

¹ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” della tabella rappresentata all’Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013

SEZIONE QUARTA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI I.S.E.E.

Articolo 19 - Validità della attestazione I.S.E.E.

19.1 Ai fini di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorquando ne sia previsto l'utilizzo, l'utenza può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

19.2 Alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU entro il 31 marzo di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le agevolazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.

Articolo 20 – I.S.E.E. corrente

20.1 Qualora ricorrono le condizioni previste nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

20.2 L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Articolo 21 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

21.1 In caso di immotivata presentazione dell'attestazione I.S.E.E., allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento del costo complessivo della prestazione.

21.2 In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato d.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Articolo 22 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

22.1 Le istanze, i documenti allegati, la DSU e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione, nella misura definita dal Responsabile del Servizio comunale competente - secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

22.2 Il Servizio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:

- a) formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
- b) di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
- c) di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.

22.3 Possono essere altresì attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:

- a) il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
- b) il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Servizio del Comune;
- c) il richiedente presenta un'istanza ove richieda liquidazioni di sussidi e contributi economici sul proprio conto corrente e il quadro FC2 Sezione I della D.S.U. I.S.E.E. non risulti compilato.

22.4 Oltre quanto stabilito ai precedenti commi, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISSE rese qualora queste risultino:

- a) apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
- b) contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.

22.5 I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.

22.6 Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e si avvale della collaborazione della polizia locale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.

22.7 Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.

22.8 In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

22.9 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 23 – Accertamento del diverso nucleo familiare per situazione di abbandono e accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

23.1 Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.PC.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrati dal genitore nei confronti del figlio;
- ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salvo proroga per esigenze istruttorie.

23.2 Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali".

Tale abbandono si considera accertato quando sussistano:

- provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
- relazioni di servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
- situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
- situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
- situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
- istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUINTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Modalità attuative dei servizi e degli interventi

24.1 Le modalità attuative dei servizi e degli interventi qui disciplinati sono delineate nelle schede di cui alla seguente Parte Speciale.

24.2 Per la regolamentazione di altri servizi e interventi qui non disciplinati si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe.

24.3 Per la regolamentazione di servizi e interventi connessi all'erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali previsti dalla legislazione nazionale e non ricompresi nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni adottate dall'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo, laddove individuato quale soggetto competente per la programmazione e l'erogazione degli stessi.

24.3 I dettagli di funzionamento dei servizi, così come altre informazioni operative, sono contenute nella documentazione specifica, adottata dal Servizio Sociale comunale o dall'Ambito Territoriale Sociale.

Articolo 25 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

25.1 Il trattamento dei dati personali ai fini di quanto disposto dal presente Regolamento avviene secondo la normativa nazionale vigente in materia.

25.2 I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Ufficio competente, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, anche a fini di statistica, ricerca, studio e per le attività di programmazione sociale di competenza del Comune e dell'Ambito Territoriale Sociale.

25.3 L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione agli interventi e ai servizi sociali.

Articolo 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 27 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia con esso incompatibile.

PARTE SPECIALE – SERVIZI E INTERVENTI EROGATI

Scheda 1: ASSISTENZA DOMICILIARE

Descrizione del servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio del cittadino.

Finalità

Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

Possono fruire del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini di qualsiasi età che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per i quali il Servizio Sociale Comunale prevede di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

L'attivazione del Servizio avviene in funzione di una lista d'attesa formulata tenendo conto degli indicatori di priorità, di seguito elencati:

- persone che vivono sole e senza rete familiare e/o solidale di supporto;
- persone con necessità elevate di carico assistenziale (assistenza/sorveglianza continua);
- persone anziane od invalide che non ricevono aiuto da familiari, vicini e/o volontari;
- persone con disagi principalmente imputabili alla solitudine;
- soggetti appartenenti a nuclei familiari multiproblematici.

In caso di più domande con le medesime caratteristiche, la priorità di ammissione è determinata dalla data di presentazione della domanda.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, cittadini con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 3: TRASPORTO SOCIALE

Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione e altri servizi individuati dal Servizio Sociale.

Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

Dove il trasporto riguarda minori o persone che necessitano di sorveglianza specifica il servizio deve essere organizzato prevedendo un genitore o un accompagnatore, oltre all'autista.

Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate, utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- c) l'accesso a servizi semi-residenziali;
- d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
- f) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

Il servizio è inoltre finalizzato a garantire il diritto allo studio agli studenti certificati ai sensi della L.104/1992.

Destinatari

Sono destinatari del servizio, senza pretesa di esaustività:

- a) minori con disabilità con ridotta mobilità, per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone non autosufficienti;
- c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- d) situazioni segnalate dal Servizio Sociale.

Accedono prioritariamente al servizio i minori con disabilità con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, previa valutazione positiva da parte dell'Assistente sociale, le persone prive di rete familiare di supporto.

Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi, le risorse umane e di bilancio a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Compartecipazione al costo del servizio

Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per i trasporti di minori con disabilità connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Per tutte le altre prestazioni di trasporto è prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 4: TELEASSISTENZA

Descrizione del servizio

Il servizio di teleassistenza è un servizio basato su dispositivi tecnologici collegati alla rete telefonica (es. braccialetti, applicazioni, dispositivi domotici) che consentono di monitorare la situazione a domicilio dell'utente e di rilevare particolari situazioni di criticità ed attivare di conseguenza un supporto.

Il servizio può funzionare:

- in uscita, con chiamata diretta all'utente da parte di personale dedicato o monitoraggio attraverso dispositivi tecnologici;
- in entrata (con possibilità di attivare una richiesta di supporto a uno o più caregiver oppure a personale specializzato).

Finalità

Il servizio di ha lo scopo di:

1. essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
2. permettere la permanenza presso la propria abitazione.

Destinatari

Possono accedere al servizio di Teleassistenza gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti con disabilità o con particolari patologie, e precisamente:

1. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
2. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
3. adulti con disabilità o affetti da particolari patologie.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA'

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone con disabilità, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

Finalità

Il servizio è finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.

Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%, di età compresa tra i 3 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale. Nel caso di minori con disabilità non è richiesta la certificazione di invalidità ma adeguata documentazione sanitaria relativa alla patologia.

Accedono prioritariamente al servizio le persone con disabilità che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 6: ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

Per la disciplina specifica delle modalità di erogazione degli interventi si fa riferimento a Regolamenti/Linee guida adottate dall'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo.

Finalità

Le finalità del servizio A.D.M. sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- a. sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne prescrive l'attivazione;
- b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale di gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 16 del presente Regolamento.

Scheda 7: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

Destinatari

Destinatari del servizio sono minori per cui l'attivazione del servizio sia prescritto da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente.

Possono altresì accedere al servizio minori che presentano uno stato di bisogno, valutato dal Servizio Sociale, e caratterizzato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione e disadattamento.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione dei genitori al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 16 del presente Regolamento.

Scheda 8: INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

Il Servizio incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Per la disciplina specifica delle modalità di erogazione degli interventi si fa riferimento a Regolamenti/Linee guida adottate dall'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo nel contesto della gestione associata del Servizio Minori e Famiglie.

Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori - figli nell'ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affido familiare.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regolamenta il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero - familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 16 del presente Regolamento.

Scheda 9: AFFIDI FAMILIARI

Descrizione del servizio

L'affido familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l'accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersene cura e accompagnarli nella crescita.

Per la disciplina specifica delle modalità di erogazione degli interventi si fa riferimento a Regolamenti/Linee guida adottate dall'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo nel contesto della gestione associata del Servizio Minori e Famiglie.

Finalità

L'affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

Destinatari

I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori sottoposti alla tutela dell'Autorità Giudiziaria;
- minori segnalati dal Servizio Sociale comunale o dal Servizio Minori e Famiglie, previo accordo con la famiglia di origine.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 16 del presente Regolamento.

Scheda 10: INSERIMENTO IN UNITA' D'OFFERTA RESIDENZIALI RIVOLTE A MINORI

Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale o parziale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni o per nuclei genitore-minore, liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'intervento qui in oggetto sono prioritariamente minori o nuclei genitore-minore il cui inserimento in struttura residenziale sia prescritto da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente.

Possono accedere all'intervento in oggetto anche minori o nuclei genitore-minore per i quali il Servizio sociale professionale, verificata la mancanza di soluzioni alternative validamente perseguitibili, propone l'inserimento consensuale in struttura.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione dei genitori al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 16 del presente Regolamento.

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Descrizione dell'intervento

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, da attuarsi attraverso progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto.

I contributi economici possono realizzarsi mediante una erogazione di denaro, ovvero un'esenzione di pagamento di determinati servizi diversi dalle prestazioni sociali agevolate.

Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

Contributi ordinari; intervento di carattere temporaneo prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei, eventualmente prorogabili con provvedimento motivato. L'erogazione del contributo è approvata con provvedimento del Responsabile del settore su proposta dell'Assistente Sociale competente previa sottoscrizione congiunta con l'utente di un Progetto Individuale nel quale vengono definiti la quantificazione del contributo, nel rispetto della soglia massima erogabile, e gli impegni del beneficiario per il recupero dell'autonomia;

Contributi straordinari: intervento finalizzato ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali ad esempio:

- decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura.

Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

I contributi sono da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove valutato sostenibile ed opportuno, il servizio sociale incentiva la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salvo l'estensibilità agli altri soggetti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso e l'importo massimo del contributo ordinario erogabile sono determinate dalla Giunta Comunale.

L'accesso al contributo straordinario non è vincolato ad una soglia I.S.E.E.; l'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, ed è approvata dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo. L'erogazione è disposta con atto del Responsabile del settore servizi sociali.

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

Descrizione dell'intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale. Per la disciplina specifica delle modalità di erogazione degli interventi si fa riferimento a Regolamenti/Linee guida adottate dall'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo nel contesto della gestione associata del Servizio Minori e Famiglie.

Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune di Torre Boldone.

Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario, in caso di affido etero familiare, un contributo economico mensile forfettario, con importi differenziati nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.

Non è prevista soglia I.S.E.E. per l'accesso al contributo. L'importo massimo dei contributi è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.

Potranno essere riconosciuti eventuali contributi aggiuntivi per spese straordinarie, questi ultimi erogati previa valutazione del Servizio Sociale comunale in collaborazione con il Servizio affidi dell'Ambito Territoriale Sociale di Bergamo.

E' facoltà altresì della Giunta Comunale stabilire l'importo di eventuali contributi e soglie di accesso, nei casi di affidamento di minori a parenti entro il quarto grado o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

Scheda 13: TIROCINI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA

Descrizione del servizio

I Tirocini per l'inclusione sociale e l'autonomia consistono in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

Il Tirocinio per l'inclusione sociale è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Per ulteriori specificazioni per la realizzazione dei Tirocini per l'inclusione sociale e l'autonomia si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia per tempo vigenti.

Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei Tirocini per l'inclusione sociale e l'autonomia un compenso motivazionale.

La soglia I.S.E.E. per l'accesso al compenso motivazionale e l'importo massimo dello stesso sono determinate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Scheda 14: UNITA' D'OFFERTA DIURNE SOCIOASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA' (SFA, STH, CSE)

Descrizione dei servizi

SFA: Il Servizio Formazione Autonomie è un servizio rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione e maggiori autonomie, nell'ambito del contesto sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

STH: Il servizio territoriale per persone con disabilità è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

CSE: Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati.

L'avvio della frequenza delle unità d'offerta sopra elencate è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento. Il Progetto deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona e l'inserimento nell'unità di offerta deve tenere conto della valutazione complessiva dei bisogni e delle risorse della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Finalità

SFA: La frequentazione è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

STH: E' finalizzato ad offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza, nonché monitorare il benessere della persona al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.

CSE: Prevede interventi finalizzati al mantenimento della autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale. Gli interventi erogati possono essere propedeutici all'inserimento protetto nel mercato del lavoro.

Destinatari

SFA: destinatari sono persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni e persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

STH: destinatari sono persone con disabilità di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Accedono in via prioritaria al servizio le persone con disabilità che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

CSE: sono persone in situazione di disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Non possono accedere ai servizi regolamentati con la presente scheda persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Compartecipazione al costo dei servizi

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Nella quota di compartecipazione al costo a carico dell'utenza non è ricompreso il servizio di trasporto.

Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITÀ (CDD)

Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

L'avvio della frequenza del CDD è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento. Il Progetto deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona e l'inserimento nell'unità di offerta deve tenere conto della valutazione complessiva dei bisogni e delle risorse della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Nella quota di compartecipazione al costo a carico dell'utenza è ricompreso il servizio di trasporto.

Scheda 16: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di frequenza del servizio Centro Diurno Integrato (CDI) si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

L'avvio della frequenza del CDI è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento. Il Progetto deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona e l'inserimento nell'unità di offerta deve tenere conto della valutazione complessiva dei bisogni e delle risorse della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento nei centri diurni integrati con lo scopo di:

- a) concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- b) garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- c) offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

Destinatari

Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana, di norma di età superiore ai sessantacinque anni, che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per il servizio Centro Diurno Integrato è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 15 del presente Regolamento.

Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI

Descrizione dell'intervento

Il Servizio Sociale, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone adulte in condizioni di grave marginalità sociale prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguitibili, il ricovero in strutture residenziali protette.

Il Servizio Sociale Comunale, laddove interpellato, verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete sociale e sociosanitaria.

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario, erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, liquidato direttamente all'ente gestore.

Nell'ambito della scelta della struttura di ricovero è prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Comune nei confronti dell'utenza o dei suoi parenti, al fine dell'individuazione della soluzione migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire l'accesso ad una risposta residenziale al bisogno abitativo e un adeguato percorso di accoglienza e assistenza, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguitibili al domicilio dell'interessato.

Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone con disabilità e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone con disabilità e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso al contributo è determinata dalla Giunta Comunale con propria determinazione.

L'importo del contributo comunale è determinato secondo le modalità previste all'articolo 17 del presente Regolamento.

In caso di inserimenti di urgenza, laddove la persona non abbia la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento, il Comune, previa adozione di atto d'indirizzo da parte della Giunta Comunale, riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 90 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.